

N. 00854/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02339/2005 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2339 del 2005, proposto da:

Di Carpegna Brivio Giovanna, Di Carpegna Brivio Ugo e Di Carpegna Brivio Cecilia, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luca Stendardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Lupetta n. 2;

contro

Comune di Meda, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Marelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazzetta Guastalla n.10;

per la condanna

- al risarcimento dei danni loro arrecati in conseguenza dell'illegittima occupazione dei fondi di loro proprietà.

Visti il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Meda;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2011 la dott. Concetta Plantamura e udito per la parte ricorrente il difensore avv. Luca Stendardi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 27 luglio 2005 e depositato il successivo 8 agosto 2005, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del loro diritto ad ottenere, dal Comune di Meda, il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dell'illegittima apprensione dei terreni di loro proprietà da parte del medesimo Comune, oltre alla condanna di quest'ultimo alla formale restituzione dei terreni stessi.

A fondamento di tale pretesa gli esponenti hanno dedotto che:

- con delibera n. 78/96 il Consiglio Comunale di Meda ha approvato il progetto preliminare per la realizzazione del Parco pubblico "Zoca di Pirutit", adottando la relativa variante urbanistica, da realizzarsi su una superficie di 142.000 mq, dei quali oltre 109.000 mq di proprietà dei ricorrenti;
- a seguito di tale delibera il Sindaco di Meda, con decreto n. 1 del 08 giugno 1998, ha disposto l'occupazione d'urgenza dei ridetti terreni, con immissione in possesso il successivo 15 luglio 1998;
- con tre distinti ricorsi (R.G. nn. 3554/97; 2178/98; 2562/98) i ricorrenti hanno impugnato gli atti del procedimento sfociato nella deliberazione di Giunta R. n. 34645, del 13.2.1998, di approvazione della variante, nonché, l'ordinanza sindacale del 01.06.1998 cit.;
- con sentenza n. 5335 del 21/08/01 questo T.A.R. ha riunito ed accolto i suindicati ricorsi, annullando la dichiarazione di pubblica utilità disposta con la delibera n. 78/96 e il decreto di occupazione d'urgenza n.1 del 08.06.1998.

Tanto premesso, i ricorrenti, facendo leva sulla circostanza che il Comune – al momento della proposizione dell'odierno gravame - non aveva ancora provveduto alla formale restituzione dei terreni occupati (nelle stesse condizioni in cui essi si trovavano al momento dell'occupazione) e non avendo corrisposto alcunché a titolo di indennità di occupazione, hanno chiesto la condanna del Comune di Meda:

- alla formale restituzione dei ridetti beni;
- al risarcimento dei danni arrecati ai proprietari stessi a causa dell'illegittima occupazione, calcolati facendo leva su un corrispettivo annuo, determinato in misura pari al saggio legale degli interessi, maturato per ciascun anno di occupazione sine titulo, sul valore di mercato dei 109.039 mq di terreno occupato, oltre al risarcimento del danno biologico e morale;
- alla rifusione delle spese per le opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi, nonché, per le spese legali.

Il tutto, con rivalutazione ed interessi legali.

Il Comune di Meda si è costituito in giudizio, contestando in toto la pretesa avversaria e sollevando, altresì, un'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito.

Hanno insistito nelle proprie conclusioni i ricorrenti, depositando una memoria illustrativa in vista dell'udienza di merito.

Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1) Preliminarmente, quanto alla domanda di formale restituzione dei beni, estranea all'eccezione di difetto di giurisdizione così come formulata da parte resistente, il Collegio deve rilevare d'ufficio la

inammissibilità della domanda stessa, per violazione del principio del ne bis in idem.

Si tratta, infatti, di domanda sulla quale vi è già stata un'esplicita statuizione da parte di questo giudice, con sentenza n.1719/2004, resa nel giudizio di ottemperanza alla sentenza di questo stesso Tribunale n. 5335/01, già citata nella parte in fatto.

La predetta sentenza n. 1719/2004, in verità, aveva rigettato le ragioni dei ricorrenti, ma essa è stata riformata dal Consiglio di Stato, con la decisione n. 405 del 26 gennaio 2009.

Con quest'ultima pronuncia, infatti, il Giudice d'Appello ha definitivamente chiarito come:

- a) non sia corretto affermare che a seguito della statuizione giurisdizionale di annullamento degli atti di una procedura espropriativa non incomba più nessun obbligo in capo all'Amministrazione espropriante, poiché, detto annullamento, non implica di per sé solo la reintegra degli originari proprietari nel possesso del suolo;
- b) laddove, in concomitanza della procedura espropriativa, vi sia stata l'immissione nel possesso del bene da parte della P.A., che ne abbia reso possibile l'apertura al pubblico, la stessa amministrazione dovrà necessariamente attivarsi, a seguito dell'annullamento della predetta procedura espropriativa, per ripristinare lo status quo ante dei fondi occupati;
- c) con la conseguenza che - laddove l'Amministrazione subisca l'annullamento degli atti della procedura espropriativa - la stessa, in adempimento della "norma agendi" ricavabile dalla sentenza annullatoria, dovrà attivarsi per restituire ai proprietari i suoli espropriati, nello stesso stato in cui essi si trovavano al momento dell'apprensione, "essendo tenuta a porre in essere tutti gli adempimenti

necessari ad assicurare l'effettiva ed integrale restitutio in integrum del possesso in capo ai proprietari del suolo" (così, la decisione n. 405 del 26 gennaio 2009 della IV[^] Sez. del Cons. di Stato).

Tanto premesso, ne consegue che la domanda di formale restituzione dei fondi de quibus, siccome riconducibile all'oggetto del giudizio di annullamento degli atti della procedura espropriativa, sfociato nella sentenza n. 5335/2001 di questo stesso T.A.R. (come confermato dal contenuto della riportata decisione assunta dal Giudice d'Appello in sede di ricorso in ottemperanza), risulta inammissibile, per violazione del principio del ne bis in idem.

2) Per completezza di motivazione, il Collegio ritiene opportuno evidenziare come la domanda medesima si appalesi, altresì, improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, risultando provata in atti l'intervenuta riconsegna ai proprietari, successivamente alla definizione del già citato giudizio di ottemperanza, dei terreni de quibus (cfr. verbale del 10 settembre 2009 all. sub. n. 12 parte ricorrente), in dichiarata ottemperanza alla decisione n. 405/09 cit. del Consiglio di Stato, sicché una pronuncia in tal senso, da parte di questo Tribunale, non riserverebbe più alcuna utilità agli istanti.

3) Passando ad esaminare la domanda risarcitoria, il Collegio è preliminarmente tenuto a scrutinare la eccezione di inammissibilità, per difetto di giurisdizione ai sensi dell'art. 53, III^o co. del d.P.R. n. 327/01, sollevata da parte resistente sul presupposto che si verta, qui, in materia di cause indennitarie, sottratte alla giurisdizione del G.A.

L'eccezione è infondata.

La riserva di giurisdizione a favore del Giudice ordinario, cui allude parte resistente, fa riferimento al caso, ben diverso da quello che qui occupa, in cui si controverta di "indennità" dovute in dipendenza

dell'adozione di legittimi atti di occupazione e/o di espropriazione.

È del tutto pacifico, invece, che nel caso di specie sussista la giurisdizione del Giudice amministrativo, tenuto conto di quello che, in sintonia con la decennale evoluzione giurisprudenziale, ha statuito in subjecta materia l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, nella decisione del 30 luglio 2007 n.10, ha posto, in particolare, i seguenti capisaldi:

<< a) il potere riconosciuto al giudice amministrativo di disporre, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto non costituisce sotto alcun profilo una "nuova materia" attribuita alla sua giurisdizione, bensì uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (e/o conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione (Corte cost. n. 204/2004);

b) la giurisdizione del giudice amministrativo resta in ogni caso delimitata dal collegamento con l'esercizio in concreto del potere amministrativo secondo le forme tipiche previste dall'ordinamento: ciò sia nella giurisdizione esclusiva che nella giurisdizione di annullamento (Corte cost. n. 204/2004);

c) "al precedente sistema che, in considerazione della natura intrinseca di diritto soggettivo della situazione giuridica conseguente all'annullamento del provvedimento amministrativo, attribuiva al giudice ordinario le controversie sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti amministrativi (così l'art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 7, lettera c della legge n. 205 del 2000), il legislatore ha sostituito (appunto con l'art. 35 cit.) un sistema che riconosce esclusivamente al giudice naturale della legittimità dell'esercizio della funzione pubblica poteri idonei ad assicurare piena

tutela, e quindi anche il potere di risarcire, sia per equivalente sia in forma specifica, il danno sofferto per l'illegittimo esercizio della funzione" (Corte cost. n. 191/2006);

d) "la tutela giurisdizionale contro l'agire illegittimo della pubblica amministrazione spetta al giudice ordinario, quante volte il diritto del privato non sopporti compressione per effetto di un potere esercitato in modo illegittimo o, se lo sopporti, quante volte l'azione della pubblica amministrazione non trovi rispondenza in un precedente esercizio del potere, che sia riconoscibile come tale, perché a sua volta deliberato nei modi ed in presenza dei requisiti richiesti per valere come atto o provvedimento e non come mera via di fatto". Non si verifica il collegamento con l'esercizio del potere "quando l'amministrazione agisca in posizione di parità con i soggetti privati, ovvero quando l'operare del soggetto pubblico sia ascrivibile a mera attività materiale, con la consapevolezza che si verte in questo ambito ogni volta che l'esercizio del potere non sia riconoscibile neppure come indiretto ascendente della vicenda" (Cass. civ., sez. un., 15 giugno 2006, n. 13911, nonché 13 giugno 2006, nn. 13660 e 13659);

e) il venire meno, per annullamento giurisdizionale, di atti che sono espressione di una posizione di autorità, non rende rilevanti solo come comportamenti gli effetti "medio tempore" prodottisi in loro esecuzione, ma determina la concentrazione della cognizione dinanzi allo stesso giudice amministrativo, il quale verifica il corretto esercizio del potere (Cons. Stato, ad. plen., n. 2/2006);

f) va considerata come controversia riconducibile all'esplicazione del pubblico potere qualunque lite suscitata da lesioni del diritto di proprietà provocate dall'esecuzione di provvedimenti autoritativi degradatori, venuti meno o per annullamento o per sopraggiunta

inefficacia (Cons. Stato, ad. plen., n. 4/2005)>> (cfr. altresì, per completezza, sulla medesima questione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nn. 7442/2008; 14794/2007; 7256/2007 che, dopo le note sentenze n. 204 del 2004 e n.191 del 2006 della Corte Costituzionale, hanno ritenuto che la controversia avente per oggetto il risarcimento del danno da cd. occupazione espropriativa rientri nella nuova fattispecie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sul presupposto che i "comportamenti" causativi di danno ingiusto che costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi, sono riconducibili all'esercizio del pubblico potere dell'amministrazione, costituendo anche tali "comportamenti" esercizio, ancorché viziato da illegittimità, della funzione pubblica della pubblica amministrazione. Analogamente, più di recente, cfr. Cassazione civile, sez. un., 16 luglio 2008, n. 19500; Sez. Unite, ord. n. 26793 del 07 novembre 2008; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 03 giugno 2010, n. 15015, per cui: "Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto al risarcimento del danno non già da occupazione usurpativa, ma da occupazione originariamente legittima, poi divenuta illegittima per la mancata conclusione nei termini previsti dalla legge delle procedure espropriative"; e, ancora, C.G.A., 25 maggio 2009, n. 486; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 08 gennaio 2009, n. 10, per cui: "Spetta alla giurisdizione del g.a. la domanda di risarcimento del danno conseguente all'occupazione "sine titolo" di un terreno privato, eseguita in forza di una dichiarazione di pubblica utilità annullata in sede giurisdizionale"; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 1° giugno 2007 n. 466; T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 29 maggio 2007, n. 272; T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 06 aprile 2007, n. 588; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 05 marzo 2007, n. 155; T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 13 novembre 2006,

n. 2194; e, infine, a proposito del caso, analogo a quello per cui è causa, di requisizione illegittima poi annullata, cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 07 maggio 2010, n. 2666, secondo cui, il danno sofferto dal privato trova la propria causa nella requisizione, dapprima illegittimamente disposta e, quindi, altrettanto illegittimamente sviluppatasi nel tempo).

Tale arresto giurisprudenziale trova oggi riscontro anche sul piano normativo, in ragione della previsione contenuta nella lett.g) comma 1, dell' art.133 del Cod. Proc. Amm., ai sensi del quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità”.

4) Passando, quindi, ad esaminare il merito della domanda risarcitoria, il Collegio osserva quanto segue.

5) In relazione alla sussistenza degli elementi costituenti la fattispecie dell'illecito civile ex art. 2043 c.c., non può non evidenziarsi come la sentenza di annullamento degli atti del procedimento espropriativo, ossia la sentenza di questo T.A.R. n. 5335/2001, abbia evidenziato una grave carenza strutturale nell'azione amministrativa.

Si allude, in particolare, alla riscontrata assenza, nella delibera di approvazione del progetto per la realizzazione del parco, recante dichiarazione di pubblica utilità, dell'esatta indicazione dei termini per l'inizio ed il compimento dei lavori e delle procedure espropriative, sulla cui imprescindibilità, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 2359/1865, sussiste un orientamento giurisprudenziale consolidato.

Da tale illegittimità sono stati coinvolti, in via derivata, tutti gli atti consequenziali della procedura espropriativa, anche se, in verità, uno dei

predetti atti è risultato affetto anche da ulteriori vizi propri (così, il decreto sindacale di occupazione d'urgenza delle aree, affetto da incompetenza, in ragione dell'attribuzione della competenza all'adozione di tale atto, riconducibile all'attività di gestione, a favore della classe dirigenziale, ai sensi del d.lgs. n.80/1998).

Complessivamente, la sentenza in questione ha tratteggiato un quadro dell'azione amministrativa carente, sotto il profilo del rispetto dei diritti dell'amministrato e della tecnica dell'agire pubblico, con una sintetica ma compiuta argomentazione delle ragioni dell'illegittimità della condotta del Comune di Meda, dalla quale è del tutto lineare trarre gli elementi per la configurazione dell'illecito civile.

6) In tal senso, il Collegio ritiene desumibile da tale condotta l'estremo della colpa, intesa come colpa dell'amministrazione nel suo complesso, per l'ingiustificato scostamento dagli standard di buona amministrazione imposti al soggetto pubblico dal suo stesso ruolo.

Ciò, specie tenuto conto che è incontestato il fatto materiale dello spossessamento subito dai ricorrenti, dal 15 luglio 1998 al 10 settembre 2009, causalmente riconducibile alla illegittima attività provvedimento della P.A., che con negligenza ha gestito la procedura ablatoria, incidendo inevitabilmente sul diritto dominicale dei ricorrenti (cfr. T.A.R. Palermo, Sez. II, 01/02/2011 n. 175; id. 06/08/2010 n.9210).

Tale elemento risulta viepiù corroborato dall'esame della successiva condotta dell'Amministrazione che, anche dopo il pronunciamento di questo T.A.R., con la sentenza n. 5335 del 21 agosto 2001, di annullamento degli atti della procedura espropriativa, si è disinteressata dello stato dei terreni de quibus che, occupati dall'amministrazione sin dal 12 luglio 1998, erano stati aperti al pubblico in vista della progettata realizzazione in loco di un parco pubblico.

7) Analogamente, si deve ritenere sussistente il danno lamentato dagli esponenti, per il mancato godimento dei beni di loro proprietà, nonché, il nesso causale fra detto danno e la condotta dell'amministrazione come poc'anzi tratteggiata.

8) Sulla quantificazione del danno, in particolare, il Collegio ritiene di poter condividere l'impostazione seguita da parte ricorrente, che, nella memoria da ultimo depositata, ha nel complesso assolto l'onere della prova a suo carico, ancorando la stima della perdita subita per il mancato godimento dei terreni, al valore locativo degli stessi.

Ritiene, infatti, il Tribunale che possano trovare applicazione, in materia, i principi elaborati dalla giurisprudenza civile per i danni derivanti da mancata utilizzazione dell'immobile, a causa, tra l'altro, di occupazione senza titolo da parte di terzi o di cattiva esecuzione di lavori di ristrutturazione ovvero, ancora, da altre cause che impediscano il godimento del bene.

La richiamata giurisprudenza ha avuto modo di affermare che, nei segnalati casi di mancato godimento, il danno non necessita di specifica prova, essendo esso in re ipsa e consistendo nell'impossibilità di ritrarre le utilità normalmente derivanti dalla fruizione dell'immobile, in relazione alla natura fruttifera di esso. Tale danno può essere quantificato facendo riferimento al c.d. danno figurativo e, quindi, al valore locativo del cespite (in tema, tra le altre, Cass. Civ., Sez. II, 11 marzo 1995 n. 2859; id., 18 febbraio 1999 n. 1373; id., 7 giugno 2001 n. 7692; id. 29 gennaio 2003 n. 1294, nonché, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 04 luglio 2006, n. 792).

9) Ebbene, nella cit. memoria depositata da parte ricorrente il 23.12.2010, si giunge ad una valutazione del valore di mercato dell'area, ritenuta congrua dal Collegio, che fa riferimento ad una deliberazione (la

n. 784/1986, all. n. 9 dei doc. dep. da parte ric. il 16.12.2010) con cui il Comune di Meda aveva a suo tempo deciso di acquisire a trattativa privata delle aree boscate inserite nel Parco locale della Brughera Briantea.

Si tratta, infatti, di aree aventi caratteristiche analoghe a quelle di che trattasi, per le quali, dai certificati di destinazione urbanistica allegati alla perizia di parte ricorrente, si desume, oltre al particolare valore paesaggistico e ambientale, che ne giustifica la destinazione a "Parco Territoriale", la possibile destinazione ad attività ricreative, culturali e di svago.

La realizzabilità di tale destinazione, con le conseguenti ripercussioni in termini di possibilità di sfruttamento economico dei terreni in questione, emerge anche dalla preesistente utilizzazione delle medesime aree da parte del resistente Comune, che le aveva destinate alla locale Associazione dei Pescatori per svolgervi attività sportiva in un piccolo laghetto artificiale ivi esistente.

Ebbene, stando alla citata deliberazione, il Comune aveva qualificato congruo per aree destinate a Parco, analoghe a quelle di che trattasi, il valore di 4.700 lire al mq.

Detto valore, riferito al 1986, è stato attualizzato dagli esponenti al 1998 (data di immissione della P.A. nel possesso dei terreni dei sigg.ri Carpegna Brivio), per individuare il valore del bene occupato, facendo riferimento agli indici ISTAT, che evidenziano dal 1986 al 1998 un incremento del costo della vita pari al 68% circa.

Si è da ciò ricavato che le 4.700 lire del 1986 possono corrispondere nel 1998 a 7.896 lire che, moltiplicate per i mq di terreno occupato, pari a 109.039,36, danno l'importo di lire 860.971.940. Quindi, rapportando l'utilità ricavabile dal godimento di detta somma al tasso d'interesse

legale, così come fissato ai sensi dell'art. 1284, primo comma, cod.civ., si ottiene, anno per anno, l'importo dovuto a titolo di mancato godimento dell'area di che trattasi.

Sul punto, il Collegio deve precisare che, l'importo ricavabile dalla documentazione di parte ricorrente, viene utilizzato alla stregua di valore indicativo, in relazione al quale la somma dovuta può essere equitativamente determinata nel modo che segue:

- per i 5 mesi e 15 giorni dell'anno 1998, facendo riferimento al tasso d'interesse legale del 5%, allora vigente, in lire 20.000.000;
- per i 12 mesi dell'anno 1999, con tasso legale d'interesse al 2,5 %, in lire 21.500.000;
- per i 12 mesi dell'anno 2000, con tasso legale d'interesse al 2,5 %, in lire 21.500.000;
- per i 12 mesi dell'anno 2001, con tasso legale d'interesse al 3,5 %, in lire 30.100.000;
- per i 12 mesi dell'anno 2002, con tasso legale d'interesse al 3 %, in lire 25.800.000;
- per i 12 mesi dell'anno 2003, con tasso legale d'interesse al 3 %, in lire 25.800.000;
- per i 57 mesi che vanno dall'anno 2004 al mese di settembre 2009, con tasso legale d'interesse al 2,5 %, in lire 102.125.000 (derivanti dai 21.500.000 per ogni anno intero per 4 anni, più i 16.125.000 riferibili ai 9 mesi del 2009); e, così, per complessive lire 246.825.000 che, convertite nella moneta avente corso legale attuale, danno l'importo di 127.474,47 euro.

10) Su tale somma dovuta a titolo di risarcimento del danno da mancato godimento del bene, trattandosi di debito di valore, dovrà computarsi la rivalutazione monetaria, dal momento della immissione della p. a. nel

possesso dei beni dei ricorrenti (conseguente al decreto di occupazione annullato in via giurisdizionale), fino al deposito della presente sentenza (momento in cui, per effetto della liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta).

11) Il Comune di Meda dovrà, inoltre, corrispondere gli interessi compensativi, da computare sull'importo originariamente dovuto e, quindi, sui progressivi adeguamenti correlati all'inflazione, calcolati in via equitativa in base agli indici medi di svalutazione (Cass. Civ., Sez. II, 7 giugno 2001 n. 7692, cit.; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 02 novembre 2010, n. 33111; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 11 maggio 2009, n. 2520).

12) Sulla somma così determinata alla data di deposito della odierna sentenza, vanno calcolati gli interessi legali fino alla data di effettivo soddisfo.

13) Non può essere accolta, invece, l'ulteriore domanda di risarcimento dei danni esistenziali e morali lamentati dagli istanti, in quanto trattasi di domanda che, asseritamente fondata sul ritardo con cui la P.A. ha ottemperato al rilascio dei terreni de quibus, non risulta assistita dalla prova concreta del danno non patrimoniale paventato, e, neppure, da un principio di prova in ordine ad eventuali ripercussioni negative del ritardato rilascio dell'immobile sull'attività professionale o sulle consuetudini di vita degli istanti.

Infatti, come ribadito anche di recente dal Consiglio di Stato (cfr. decisione Sez. VI, 18 marzo 2011 n. 1672), la pretesa risarcitoria avente ad oggetto il danno non patrimoniale - ove non si sia verificato un mero disagio o fastidio, inidoneo, ex se, a fondare una domanda di risarcimento del danno - esige una allegazione di elementi concreti e specifici da cui desumere, secondo un criterio di valutazione oggettiva,

l'esistenza e l'entità del pregiudizio subito, il quale non può essere ritenuto sussistente in re ipsa, né è consentito l'automatico ricorso alla liquidazione equitativa.

14) In conclusione, quindi, il Comune di Meda va condannato al risarcimento dei danni in favore della ricorrente nella misura pari ad euro 127.474,47, oltre la rivalutazione e gli interessi compensativi come da precedenti punti 10) e 11), e gli interessi legali come da punto 12).

15) Le spese di giudizio, in ragione della parziale soccombenza, possono essere liquidate, a favore della parte ricorrente in ragione del 50% del loro importo, nella misura di cui al dispositivo mentre, per la restante parte, possono essere compensate fra le parti stesse.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Pone le spese di lite a favore dei ricorrenti e a carico del Comune di Meda nella misura del 50%, che liquida in euro 3000,00, oltre gli accessori di legge. Compensa per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

Concetta Plantamura, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)